



COMUNE DI SOVICO
Provincia di Monza e Brianza

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 174 DEL 18-12-2014

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SOVICO E LA
SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA S.G. BERETTA MOLLA

L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì DICIOOTTO del mese di DICEMBRE alle ore 18.30 nella Residenza Comunale, convocata nei modi e forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sottoindicati Signori:

N.ro	COGNOME E NOME	Pr.	As.
1	COLOMBO Alfredo	Si	
2	GALLI Franco	Si	
3	CURTI Laura	Si	
4	ALBERTI Edoardo	Si	
5	SAINI Liliana	Si	

PRESENTI : 5

ASSENTI: 0

Partecipa il Segretario Generale Avv. MARIO BLANDINO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig. COLOMBO ALFREDO assume la Presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SOVICO E LA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA S. G. BERETTA MOLLA.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- la legge n. 19 del 6 agosto 2007 "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia", così come modificata dalla Legge Regionale 31 marzo 2008 n. 6, riconoscendo la funzione sociale delle scuole dell'infanzia non statali e non comunali, senza fini di lucro, prevede la possibilità di sostenere l'attività, mediante interventi finanziari regionali, integrativi rispetto a quelli comunali e a quelli a qualsiasi altra forma di contribuzione prevista dalla normativa statale, regionale o derivante da convenzione, al fine di contenere le rette a carico delle famiglie;
- la legge n. 53 del 28 marzo 2003 ha articolato il sistema educativo di istruzione nella scuola dell'infanzia, nel ciclo primario e secondario, assegnando alla scuola dell'infanzia il compito di concorrere alla educazione e allo sviluppo affettivo, cognitivo e sociale dei bambini e delle bambine, promuovendone le potenzialità di autonomi, creatività apprendimento ed operando per assicurare una effettiva eguaglianza delle opportunità educative;
- la legge n. 62 del 10.03.2000 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione" ha stabilito che il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali, paritarie private e degli enti locali;
- la legge regionale n. 31 del 20.03.1980, all'art. 5, al fine di incentivare la frequenza scolastica nelle scuole dell'infanzia e l'utilizzo di tutte le strutture esistenti nel territorio, ha riconosciuto lo strumento della convenzione quale mezzo per garantire l'attuazione dei servizi educativi;

Rilevato che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 28.12.2012, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvata la convenzione stipulata con la locale scuola dell'infanzia paritaria S. Gianna Beretta Molla, ente con personalità giuridica di diritto privato acquisita a seguito della depubblicizzazione avvenuta con D.G.R. n. 3803 del 25.06.1993;

Considerato che l'Amministrazione Comunale intende, con propri contributi, sostenere lo sviluppo e il potenziamento della locale scuola dell'infanzia paritaria continuando ad assumere un obbligo integrativo rispetto agli interventi finanziari statali e regionali, per ampliare e migliorare ulteriormente l'offerta educativa e contenere il costo del servizio per gli utenti, così da favorire la libertà di scelta da parte delle famiglie;

Preso atto che la suddetta convenzione scadrà il prossimo 31.12.2014;

Considerato altresì che l'Amministrazione Comunale intende approvare la convenzione con la scuola dell'infanzia paritaria S.G. Beretta Molla, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015, al fine di assicurare la piena attuazione del diritto allo studio e garantire, senza discriminazione, la frequenza sia alla scuola dell'Infanzia statale che a quella paritaria, nel rispetto del diritto alla libertà di educazione nonché dei principi costituzionali vigenti di cui agli artt. 3 – 33 e 34;

Considerato altresì che l'Amministrazione Comunale al fine di contribuire al funzionamento della scuola dell'infanzia paritaria S. Gianna Beretta Molla, ha stabilito nella suddetta convenzione di versare un contributo economico annuo lordo per sezione, quantificato in 19.000,00 e che tale importo resterà invariato per l'intera durata della Convenzione e si intende comprensivo anche del contributo per il diritto allo studio a sostegno delle attività didattiche e ricreative, ivi comprese quelle di sostegno a favore degli alunni disabili;

Vista l'allegata bozza di convenzione, per il periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Preso atto che la scuola dell'infanzia S. Gianna Beretta Molla si è dichiarata disponibile ad approvare la convenzione di che trattasi;

Visto l'art. 48 del D.lgs. 267/2000;

Visti i pareri previsti dall'art. 49, comma 1, D.lgs. 267/2000 che si allegano come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Con i voti unanimi dei presenti, acquisiti mediante votazione a scrutinio palese, per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'allegata bozza di convenzione tra il Comune di Sovico e la scuola dell'infanzia paritaria S. Gianna Beretta Molla di Sovico, per il periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di dare atto che la somma presunta lorda derivante dal presente atto ammonta a complessive € 95.000,00;
3. Di dare mandato al Responsabile del Settore Socio-Culturale per l'adozione di tutti gli atti conseguenti all'approvazione del presente atto;
4. Di dare atto che la presente deliberazione costituisce ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 atto amministrativo contenete indirizzi, programmi ed obiettivi e che al competente Settore Socio-Culturale, sono assegnate le conseguenti procedure esecutive e gestionali a norma del medesimo art. 107, comma 1;
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.lgs 267/2000.

Allegati: - bozza convenzione;
- pareri.

CONVENZIONE

L'anno duemila , il giorno del mese di

TRA

L'Amministrazione Comunale di Sovico, rappresentata dal sig. COLOMBO Alfredo Natale, in qualità di sindaco pro-tempore del comune di Sovico e la scuola dell'infanzia paritaria Santa Gianna Beretta Molla, che ha acquisito parità giuridica di diritto privato a decorrere dal 6.09.1993 a seguito della depubblicizzazione avvenuta con D.G.R. n. 38038 del 25.06.1993 e divenuta scuola paritaria con decreto del M.I.U.R prot. 488/3081 del 28.02.2001, rappresentata dal proprio presidente sig.ra Maristella Pirola, nata a Lissone, il 07.04.1943, residente in Sovico, via Roma, 17;

IN ESECUZIONE

della deliberazione della Giunta Comunale n.174 assunta nella seduta del 18.12.2014, esecutiva ai sensi di legge;
del parere positivo espresso dal Consiglio di Amministrazione della scuola dell'infanzia paritaria Santa Gianna Beretta Molla in data 12.12.2014

TRA LE PARTI

In attuazione del principio costituzionale del diritto allo studio e per favorire la frequenza, l'educazione e la socializzazione di tutti i bambini residenti in Sovico in età di ammissione alla scuola dell'infanzia, senza alcuna discriminazione e nel rispetto delle norme vigenti;
al fine di garantire la parità scolastica tra le scuole paritarie private e quelle statali secondo quanto disposto dalla L. 62/2000;
nello spirito di quanto disposto dalla L.R. 31/80, che vuole un paritario diritto degli utenti dei singoli servizi;
in attuazione delle norme contenute nel D.P.R. n. 616/77, per quanto attiene alle funzioni delegate ai Comuni e nel rispetto della L. 8/03/1999 n. 275 sull'autonomia scolastica, riconoscendo la natura di servizio pubblico fornito dalla scuola;
ritenuto fondamentale il ruolo svolto dalle due scuole dell'infanzia (paritaria e statale) presenti sul territorio comunale, che insieme concorrono all'obiettivo della generalizzazione del servizio, in modo da garantire a tutti i bambini residenti dai 3 ai 6 anni pari opportunità educative,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – Contributo ordinario

L'Amministrazione Comunale, al fine di contribuire al funzionamento della scuola dell'infanzia paritaria Santa Gianna Beretta Molla, si impegna a versare alla scuola un contributo annuo lordo quantificato in € **19.000,00** per sezione.
Il numero delle sezioni, ai fini della determinazione del contributo, è quello

registrato al primo gennaio dell'anno di competenza.

L'importo del contributo annuo di € **19.000,00** per sezione rimarrà fisso per l'intera durata della presente convenzione e si intende comprensivo di tutte le attività didattiche e ricreative promosse dalla scuola, ivi comprese quelle di sostegno a favore degli alunni disabili. L'importo non comprende l'aiuto educativo, che è regolato a parte e al di fuori della presente convenzione.

Il contributo annuo complessivo sarà versato in due rate così suddivise:

- 1^a rata, pari al 70% del contributo spettante, entro il mese di febbraio dell'anno di competenza;
- 2^a rata, pari al 30% del contributo spettante, entro il mese di settembre dell'anno di competenza.

ART. 2 – Rendicontazione

Tutti i contributi elargiti in base alla presente convenzione non potranno dare alla scuola dell'infanzia stipulante utile di esercizio. Qualora si verifichi tale ipotesi, l'utile sarà decurtato dal contributo dell'anno successivo.

La scuola dell'infanzia paritaria S. Gianna Beretta Molla farà pervenire all'Amministrazione Comunale:

- entro il mese di febbraio di ogni anno, il bilancio preventivo dell'anno in corso;
- entro il mese di giugno di ogni anno, il rendiconto dell'anno precedente.

L'Ente si impegna a mantenere la destinazione dell'immobile a scuola dell'infanzia per tutta la durata della convenzione.

Qualora la destinazione d'uso dell'immobile dovesse cambiare, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, prima della scadenza della presente convenzione, quest'ultima verrà automaticamente a cadere..

ART. 3 – Impegni della scuola paritaria

Per quanto scritto in premessa e provenendo le somme, di cui all'art. 1 della presente convenzione, dalle risorse che la comunità mette a disposizione per il servizio scolastico, la scuola convenzionata si impegna a:

- seguire, nell'autonoma formulazione dei propri indirizzi e progetti educativi, gli Orientamenti di cui al D.M. 3.06.1991 e le Indicazioni Nazionali, di cui al D.M. 31.07.2007;
- favorire la partecipazione delle famiglie e delle altre componenti alla vita della scuola, sia a livello organizzativo che pedagogico, con la costituzione e la regolare attività degli organi collegiali, analogamente a quanto realizzato nella scuola statale e secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 416/74;
- formare sezioni con un numero di alunni tendenti al massimo, come previsto dalle normative statali e regionali in vigore, e comunque non superiori a 28 alunni;
- accogliere bambini con disabilità, qualora concorra il parere favorevole dell'autorità sanitaria, creando preventivamente le condizioni ottimali di inserimento;
- accogliere indistintamente i bambini di ambo i sessi, senza discriminazioni razziali, religiose e culturali;
- accogliere le iscrizioni dei nuovi alunni nell'osservanza delle OO.MM. di riferimento, e con modalità e tempi preventivamente concordati con la scuola dell'infanzia statale e coordinati dall'Amministrazione Comunale, al fine di razionalizzare l'offerta e di valorizzare compiutamente le risorse disponibili, come recitano le istruzioni ministeriali;
- dotarsi di criteri formali e idoneamente pubblicizzati, concertati con la scuola

dell'infanzia statale, per la determinazione della graduatoria di inserimento dei bambini e per salvaguardare l'accesso preferenziale ai residenti;

- conformare il calendario e l'orario scolastico a quello stabilito dalle norme vigenti, salvo la facoltà di offrire maggiori prestazioni.

ART. 4 – Personale e qualificazione del servizio

Il personale insegnante ed ausiliario, operante nella scuola paritaria, dovrà essere in possesso del titolo di studio idoneo alla propria mansione.

Per la sostituzione (a qualsiasi titolo) del personale docente, la scuola paritaria dovrà utilizzare personale in possesso del titolo di studio riferito alla normativa vigente.

Essa inoltre si impegna a:

favorire la partecipazione delle proprie insegnanti ad attività di formazione e di aggiornamento;

collaborare con gli organi competenti, al fine di promuovere iniziative di raccordo verticale con l'asilo nido e la scuola primaria ed orizzontale con la scuola dell'infanzia statale, per facilitare il passaggio dei propri alunni da un ordine di scuola all'altro e per realizzare iniziative e progetti di comune interesse;

operare scambi informativi costanti con l'Amministrazione Comunale, secondo una logica di continuità e coerenza tra i servizi educativi del territorio e i bisogni sociali e formativi delle famiglie

La scuola paritaria applica al proprio personale il contratto nazionale di lavoro di categoria.

Art. 5 – Servizio mensa

La scuola paritaria assicura un idoneo servizio di mensa e la piena osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza previste in materia, nonché l'osservanza della tabella dietetica approvata dall'Autorità Sanitaria.

Art. 6 - Trasporto

L'Amministrazione Comunale si impegna ad assicurare il servizio trasporto alunni alle stesse condizioni e modalità garantite alla scuola dell'infanzia statale.

Art. 7 – Documentazione

Nel rispetto delle norme relative all'autocertificazione ed alla semplificazione delle procedure, la scuola paritaria presenterà, all'inizio di ogni anno scolastico e per il periodo di durata della convenzione, la seguente documentazione:

- decreto ministeriale del riconoscimento della parità (una tantum);

- dichiarazione di assenza di fini di lucro;

- comunicazione riguardante: la ripresa dell'attività didattica, le tariffe della mensa e della retta di frequenza applicate agli utenti, nonché il possesso, da parte del personale, dei requisiti professionali richiesti per la scuola dell'infanzia;

- presenza degli organismi di partecipazione collegiale;

- elenco dei bambini iscritti, distinti per sezione, con l'indicazione del comune di residenza (solo per i non residenti),

- l'applicazione della normativa contrattuale vigente in materia di personale;

- copia del Piano dell'Offerta Formativa (POF).

Art. 8 – Durata

La presente convenzione ha durata a decorrere dall'1.01.2015 fino al 31.12.2015.

Qualora in corso di validità della presente convenzione intervengano normative statali o regionali, che incidono significativamente sul contenuto della presente, le parti si incontreranno per concordare le modifiche da apportare, anche relativamente ai contributi economici.

Per l'Amministrazione Comunale

Per la scuola dell'infanzia paritaria
S. Gianna Beretta Molla



COMUNE DI SOVICO
Provincia di Monza Brianza

ALLEGATO ALLA DELIBERA G.C. N. *174* DEL *18/12/2016* avente ad oggetto:
**APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SOVICO E LA SCUOLA DELL'INFANZIA
PARITARIA S. G. BERETTA MOLLA.**

**PARERI ED ATTESTAZIONI PREVISTI DALL'ART. 49 – comma 1 – DEL D. LGS. 18-8-
2000 N. 267 “TESTO UNICO SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI”**

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO IN ORDINE ALLA
REGOLARITA' TECNICA:

Addi, *18.12.2016*

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SOCIO CULTURALE
(Rossi dr.ssa Patrizia Laura)

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN MERITO ALLA REGOLARITA'
CONTABILE:

Addi, *18.12.2016*

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO
(Ruggiero dr.ssa Rita)

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
COLOMBO ALFREDO



IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. MARIO BLANDINO



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 e 125 D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 – T.U.E.L. e art. 32 L. 18-6-2009 n. 69)

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente – Sezione Albo Pretorio On-line per 15 giorni consecutivi, con contestuale comunicazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi degli artt. 124 e 125 D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 (T.U.E.L.) e art. 32 L. 18-6-2009 n. 69)

Addi 08 GEN. 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. MARIO BLANDINO



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 – commi 3 e 4 - D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 – T.U.E.L.)

Il presente atto è divenuto esecutivo in data _____ ai sensi dell'art. 134 – comma 3 -D. Lgs. 18-8-2000 n. 267.

Il presente atto è divenuto esecutivo in data 18 DIC. 2014 ai sensi dell'art. 134 – comma 4 -D. Lgs. 18-8-2000 n. 267.

Addi 08 GEN. 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. MARIO BLANDINO

